



65

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE VISIONARIA APS
fondata il 4 Luglio 1998

Art. 1 – E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione Culturale Visionaria APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Siena e con durata illimitata.

Art. 2 – L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in forma prevalente dell'azione volontaria, libera e gratuita dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
In particolare, l'Associazione si propone di:

- promuovere proiezioni audiovisive sia nella propria sede che nei luoghi ove venga richiesto;
- promuovere attività nel settore cinematografico, fotografico, dello spettacolo e delle nuove tecnologie;
- promuovere e organizzare corsi di formazione didattica nel settore audiovisivo,

Associazione Culturale Visionaria
Sede legale Via delle Arti 2/b 53100 Siena (SI)
E-mail vision@visionaria.eu Pec: visionaria@pec.net
www.visionaria.eu

ASSOCIAZIONE CULTURALE VISIONARIA
Sede legale: Via delle Arti. 2/B int. 3
53100 Siena (SI)
P.I. 00983060526 - C.F. 92027160529
Pec: visionaria@pec.net



- cinematografico, digitale, teatrale, musicale, ecc.;
- promuovere, organizzare ed aggiornare la Mediateca Visionaria di Siena, archivio del Cinema e del Cortometraggio internazionale;
- partecipare a progetti di interesse culturale già esistenti che prevedano l'utilizzo di attrezzature audiovisive;
- partecipare ad attività multimediali, teatrali, musicali e culturali in genere d'interesse per l'Associazione stessa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore (CTS), attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare per il proprio funzionamento e per le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, a norma degli art. 6 e 7 del CTS, anche raccolta di fondi attraverso le quote associative, la richiesta a terzi di donazioni, lasciti testamentari e contributi di natura non corrispettiva, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

Art. 3 - All'Associazione possono aderire tutti coloro che condividano le finalità e gli scopi contenuti nel presente statuto.

Il numero dei soci è illimitato. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo deve, entro trenta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, nella prima convocazione utile.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

Associazione Culturale Visionaria
Sede legale Via delle Arti 2/b 53100 Siena (SI)
E-mail: vision@visionaria.eu Pec: visionaria@pec.net
www.visionaria.eu

ASSOCIAZIONE CULTURALE VISIONARIA
Sede legale: Via delle Arti, 2/B int. 3
53100 Siena (SI)
P.I. 00983060526 - C.F. 92027160529
Pec: visionaria@pec.net



- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi preposti;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5 - La qualifica di associato si perde per morte, dimissioni o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il Consiglio Direttivo può proporre, alla prima Assemblea utile, l'espulsione di un socio in caso di mancato pagamento della quota associativa.

Ogni associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo che dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al socio dimissionario.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 - Sono organi dell'Associazione:

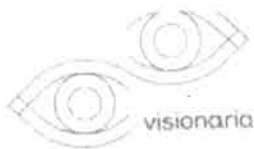
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- il Tesoriere.

Tutte le cariche elettive vengono svolte in forma gratuita.

Art. 7 - Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei soci.

Associazione Culturale Visionaria
Sede legale Via delle Arti 2/b 53100 Siena (SI)
E-mail: vision@visionaria.eu Pec: visionaria@pec.net
www.visionaria.eu

ASSOCIAZIONE CULTURALE VISIONARIA
Sede legale: Via delle Arti. 2/B int. 3
53100 Siena (SI)
P.I. 00983060526 - C.F. 92027160529
Pec: visionaria@pec.net



Ciascun socio può esprimere un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un socio.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione dei soci;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

La seconda convocazione può aver luogo un'ora dopo la prima.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta dei soci e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

Associazione Culturale Visionaria
Sede legale Via delle Arti 2/b 53100 Siena (SI)
E-mail vision@visionaria.eu Pec: visionaria@pec.net
www.visionaria.eu

ASSOCIAZIONE CULTURALE VISIONARIA
Sede legale: Via delle Arti. 2/B int. 3
53100 Siena (SI)
P.I. 00983060526 - C.F. 92027160529
Pec: visionaria@pec.net



- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque), nominati dall'Assemblea per la durata di 2 (anni) anni, e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 - Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 - Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea.

Il Tesoriere è membro del Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Tesoriere:

- presentare i rendiconti all'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo da presentare al Consiglio direttivo;
- sostenere le spese dell'Associazione sulla base delle risultanze di bilancio e delle



Indicazioni del Consiglio Direttivo;

- verificare i beni patrimoniali dell'Associazione e dare comunicazione all'Assemblea dei soci in sede di presentazione del bilancio.

Art. 11 - L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

La quota sociale viene stabilita di anno in anno dall'Assemblea e deve essere corrisposta da ogni socio entro i primi tre mesi dell'anno.

L'Assemblea, per il conseguimento dei fini associativi, può richiedere il pagamento di quote straordinarie.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale è costituito da tutto ciò che diverrà proprietà dell'Associazione nel corso della sua attività e dovrà essere destinato alle finalità di cui all'art. 2.

Art. 12 - L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

Art. 13 - L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Associazione Culturale Visionaria
Sede legale Via delle Arti 2/b 53100 Siena (SI)
E-mail vision@visionaria.eu Pec: visionaria@pec.net
www.visionaria.eu

ASSOCIAZIONE CULTURALE VISIONARIA
Sede legale: Via delle Arti, 2/B int. 3
53100 Siena (SI)
P.I. 00983060526 - C.F. 92027160529
Pec: visionaria@pec.net



Art. 14 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando sia necessario per il perseguimento delle finalità statutarie e delle proprie attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 1171.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 15 - In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, secondo le disposizioni dell'Assemblea.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 16 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ASSOCIAZIONE CULTURALE VISIONARIA
Sede legale: Via delle Arti, 2/B int. 3
53100 Siena (SI)
P.I. 00983060526 - C.F. 92027160529
Pec: visionaria@pec.net

Associazione Culturale Visionaria
Sede legale Via delle Arti 2/b 53100 Siena (SI)
E-mail vision@visionaria.eu Pec: visionaria@pec.net
www.visionaria.eu